



**CITTÀ DI VERCELLI**  
SETTORE POLITICHE SOCIALI

## **CAPITOLATO D'APPALTO**

**PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI  
FINALIZZATI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA'**

## **INDICE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto dell'Appalto
- Art. 2 Ambito territoriale di esecuzione dei servizi
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Valore presunto dell'appalto

### **CAPO II – PRESTAZIONI RICHIESTE E ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE**

- Art. 5 Servizi e prestazioni richieste
- Art. 6 Quantificazione delle attività
- Art. 7 Corrispettivi del Servizio
- Art. 8 Metodologia del Servizio
- Art. 9 Caratteristiche del Personale impiegato
- Art. 10 Obblighi dell'aggiudicatario
- Art. 11 Orario di Servizio
- Art. 12 Rapporti con il Personale
- Art. 13 Trasporto
- Art. 14 Sicurezza
- Art. 15 Assicurazioni

### **CAPO III – RAPPORTI ECONOMICI**

- Art. 16 Revisione dei prezzi
- Art. 17 Pagamenti

### **CAPO IV – VARIE**

- Art. 18 Vigilanza e controllo del Servizio
- Art. 19 Subappalto
- Art. 20 Risoluzione del contratto
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Cauzione provvisoria
- Art. 23 Cauzione definitiva
- Art. 24 Tutela della privacy
- Art. 25 Spese, tasse ed oneri a carico della ditta aggiudicataria
- Art. 26 Controversie
- Art. 27 Rinvio alle disposizioni di legge

### **ALLEGATI**

- Allegato 1 Informazioni relative all'appalto

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare, ovvero l'erogazione di servizi socio-assistenziali di sostegno e di promozione della domiciliarità a favore di persone residenti nella Città di Vercelli e nei Comuni a questa Convenzionati per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali, come in seguito descritto:

- a) servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) a favore di: anziani - disabili - minori - persone in situazione di fragilità;
- b) servizio di Lungo Assistenza (fase acuta intensiva e estensiva);
- c) servizio tutelare a favore di anziani inseriti presso il Centro Diurno Comunale per anziani;
- d) servizi di supporto alla domiciliarità quali trasporto/accompagnamento utenti e colferaggio.

2. Il servizio di cui al comma 1 rientra tra quelli di cui all'allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e, pertanto, la procedura di aggiudicazione è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 163/2006, dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara e dagli articoli del Codice dei Contratti e del Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010) espressamente richiamati nei medesimi.

### ART. 2

#### AMBITO TERRITORIALE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. L'ambito territoriale di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto comprende:

- a) il territorio del Comune di Vercelli;
- b) il territorio dei Comuni Convenzionati per la gestione dei servizi socio assistenziali ai sensi della L.R. 1/2004: Albano – Arborio – Asigliano – Borgo Vercelli - Caresanablot – Casanova Elvo – Collobiano – Desana - Formigliana – Greggio – Lignana - Olcenengo – Oldenico – Prarolo – Quinto Vercellese – Rive - Ronsecco – Sali – Tricerro – Villarboit – Villata – Vinzaglio.

2. Nel periodo di durata dell'appalto, in caso di modifiche dei Comuni aderenti alla Convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali, devono essere mantenute le stesse condizioni di prezzo formulate dall'offerente in fase di gara, salvo le revisioni Istat disciplinate all'art. 16 del presente capitolato.

### ART. 3

#### DURATA

1. La durata del presente appalto è fissata in trentasei mesi, dall'01.01.2014 al 31.12.2016, ovvero dalla data di aggiudicazione definitiva, qualora successiva.

2. Se richiesto dalla stazione appaltante, l'impresa aggiudicataria si impegna ad attivare i servizi di cui all'art. 1 a partire dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria.

3. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto ed al conseguente affidamento del servizio, la ditta appaltatrice, su richiesta formale della stazione appaltante, dovrà garantire l'espletamento del servizio per un periodo di sei

mesi oltre la scadenza del contratto e, comunque, sino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, alle stesse condizioni economiche ed operative del presente Capitolato e del Contratto di appalto del servizio in essere.

4. Entro otto mesi dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto, il Settore Politiche Sociali valuterà la qualità del servizio fornito ed il rispetto delle norme contrattuali e delle norme vigenti (CCNL, norme sulla sicurezza dei lavoratori). Nel caso di esito negativo delle valutazioni ne verrà data comunicazione all'impresa che sarà diffidata a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni. Qualora l'impresa resti inadempiente, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto senza che l'impresa abbia titolo a risarcimento alcuno. In questo caso si procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

#### ART. 4

#### VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

1. Importo a base d'asta, riferito alla durata del contratto (trentasei mesi): euro 3.631.037,04 (tre milioni seicentotrentunomilatrentasette/04) IVA esclusa, di cui euro 270,00 (duecentosettanta) IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo stimato annuo in relazione al monte ore indicativo di cui al successivo art. 6 ammonta a complessivi euro 1.210.345,68 IVA esclusa e l'importo stimato comprensivo dell'eventuale proroga del contratto di cui al precedente art. 3, comma 3, ammonta a complessivi euro 4.236.209,88 IVA esclusa.

3. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari ad euro 90,00 annui, considerando unicamente il costo delle riunioni di coordinamento tra l'impresa ed i responsabili dell'Ente per la valutazione delle eventuali interferenze e delle misure idonee a prevenire eventuali rischi. Pertanto si intende che l'eliminazione o la riduzione degli eventuali rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel documento di coordinamento delle attività redatto dalla ditta aggiudicataria e consegnato alla stazione appaltante all'atto dell'attivazione del servizio e nelle successive riunioni di coordinamento tra l'impresa aggiudicataria ed il Comune di Vercelli.

### **CAPO II - PRESTAZIONI RICHIESTE E ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE**

#### ART. 5

#### SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE

1. Il Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli organizza e gestisce il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto a persone anziane, disabili, minori, nuclei familiari che per particolari problematiche abbiano necessità di adeguato supporto per vivere presso il proprio domicilio.

2. Per Servizio di Assistenza Domiciliare si intende l'insieme delle prestazioni e degli interventi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona allo scopo di:

- a) evitare l'istituzionalizzazione o l'ospedalizzazione delle persone anziane e disabili, garantendo loro la permanenza nel proprio ambito di vita anche attraverso il supporto dei servizi diurni territoriali;
- b) promuovere la responsabilità della famiglia, senza peraltro sostituirsi ad essa;
- c) contribuire con le altre risorse del territorio ad elevare la qualità della vita delle persone e ad evitare il fenomeno dell'isolamento;
- d) svolgere attività di prevenzione per consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici, psichici e sociali.

3. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) viene inteso quale intervento sociale unitario, globale ed integrato con altri Servizi Socio Assistenziali e con i Servizi Sanitari.

4. Il Settore Politiche Sociali oltre a coordinare la necessaria integrazione con i Servizi Socio-Sanitari presenti sul territorio, promuove e sviluppa la collaborazione con Associazioni di volontariato e singoli volontari, e definisce le modalità di raccordo con il contesto parentale.

5. Le prestazioni, di cui all'art. 1 del presente capitolato, consistono in:

a) aiuti volti a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:

- I) cura dell'igiene personale;
- II) vestizione;
- III) aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi,
- IV) mobilitazione delle persone non autosufficienti;

b) aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche:

- I) cura delle condizioni igieniche dell'alloggio,
- II) riordino del letto e delle stanze;
- III) cambio biancheria,
- IV) piccolo bucato – stiratura – cucito;
- V) preparazione dei pasti e/o trasporto dei pasti a domicilio;
- VI) assistenza nell'organizzazione dell'attività economica domestica;
- VII) spese – commissioni varie;

c) interventi igienico – sanitari di semplice attuazione:

- I) accompagnamento a visite mediche;
- II) assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere;
- III) esercizi motori semplici;
- IV) aiuto nella prevenzione delle piaghe da decubito in collaborazione con il Servizio Sanitario;
- V) segnalazioni al Servizio Sanitario competente di base delle anomalie nelle condizioni psicofisiche dell'utente;

d) interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti:

- I) accompagnamento ed accesso ai servizi;
- II) partecipazione ad attività ricreative – culturali del territorio o promosse da servizi comunali;
- III) interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti o nell'ambito dei servizi diurni comunali;
- IV) trasporto degli utenti anche non deambulanti;

e) collaborazione nel settore del segretariato sociale e dell'educazione sanitaria:

- I) informazione su diritti (previdenziali – sanitari – assistenziali ecc.) pratiche e servizi;
- II) disbrigo di semplici pratiche personali;

III) informazioni sull'educazione sanitaria;

f) interventi di accompagnamento:

I) presso le sedi scolastiche, i Centri Socio Educativi ed altre strutture stabilite nel progetto individuale, da realizzarsi tramite mezzi propri, pubblici o su mezzi adibiti a trasporto collettivo, anche su mezzi speciali per disabili;

II) l'accompagnamento comprende le operazioni di salita, discesa dal mezzo, ed ingresso nella struttura e comprende inoltre il completamento di idonea vestizione (ed operazione inversa nella sede di destinazione);

III) accompagnamento presso strutture sanitarie nell'ambito regionale ed extraregionale per situazioni di particolare necessità.

## ART. 6

### QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione del Servizio a mezzo di propri operatori, tenuto conto di quanto richiesto nel capitolato, in numero adeguato ad assicurare il seguente monte ore di servizi:

**per il Comune di Vercelli :**

anno 2014 e analogamente negli anni successivi la durata dell'appalto, si quantifica un **monte ore annuo indicativo complessivo pari a 51902 ore**, di cui:

- 42974 per i servizi di cui all'art. 1, lettere a) e b) del presente capitolato ad un costo massimo orario per operatore O.S.S. di euro 21,92 IVA esclusa;

- 3744 ore indicative annue per i servizi di cui all'art. 1, lettera c) del presente capitolato ad un costo massimo orario per operatore O.S.S. di euro 18,50 IVA esclusa;

- 5184 ore indicative annue per i servizi di cui all'art. 1, lettera d) del presente capitolato ad un costo massimo orario per operatore di euro 15,50 IVA esclusa;

**per i Comuni Convenzionati:**

anno 2014 e analogamente negli anni successivi la durata dell'appalto, si quantifica un **monte ore annuo indicativo complessivo di 5530 ore**, di cui:

- 5130 per i servizi di cui all'art. 1, lettere a) e b) del presente capitolato ad un costo massimo orario per operatore O.S.S. di euro 21,92 IVA esclusa;

- 400 ore indicative annue per i servizi di cui all'art. 1, lettera d) del presente capitolato ad un costo massimo orario per operatore di euro 15,50 IVA esclusa;

2. I monte ore indicati si intendono comprensivi dei tempi di spostamento che di norma vengono stimati nella misura da 5 a 30 minuti secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del presente capitolato.

3. I quantitativi di ore sopra specificati hanno valore indicativo e non saranno dovuti risarcimenti, indennità, rimborsi a causa di riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello indicato.

4. Il Comune di Vercelli si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto, aumenti o diminuzioni delle prestazioni (fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'appalto) oltre che in relazione alle esigenze dell'utenza, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e all'entità dei trasferimenti destinati a finanziare il servizio, senza che l'impresa appaltatrice possa avanzare riserve o vantare diritti di qualsiasi genere (maggiori compensi, indennità, risarcimenti, ecc..).

5. Le attività di cui all'art. 1, lett. a), b) e c) del presente Capitolato dovranno essere svolte da personale in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.).

6. Le attività di colferaggio e/o ripristino di condizioni igienico ambientali e/o trasporto o accompagnamento per fruizioni di prestazioni o servizi da parte degli utenti di cui all'art. 1, lett d), potranno essere svolte da personale non qualificato, secondo una logica di welfare improntato a modelli flessibili di cure domiciliari.

7. Potranno essere richieste, a fronte di apposite determinazioni di impegno da parte della stazione appaltante, estensioni del servizio, al prezzo orario offerto in fase di gara per:

- servizi integrativi a quelli oggetto dell'appalto quali Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale, svolto da personale con qualifica di Assistente Sociale e iscrizione al relativo Albo professionale;
- servizi ulteriori che abbiano riferimento all'assistenza sul territorio quali ad esempio sgombero masserizie, piccoli traslochi, svolti da personale non qualificato.

## ART. 7 CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO

1. L'offerta economica formulata dalla ditta per i servizi oggetto dell'appalto si intende riferita alle ore di lavoro prestate al domicilio dell'utente e/o presso il centro diurno per anziani e si intende comprensiva di ogni ulteriore onere connesso, quali ad esempio: la realizzazione degli interventi, la compresenza per la presa in carico, la documentazione del lavoro, la formazione, la gestione, l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi oggetto dell'appalto, e tutto ciò che consente l'esecuzione regolare dell'appalto.

2. Il corrispettivo orario comprende in particolare tutte le spese connesse all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, nessuna esclusa, che l'appaltatore deve sostenere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- abbigliamento (camice, guanti, calzature....)
- rimborsi del personale per i trasferimenti
- rimborsi chilometrici come previsto all'art. 13 comma 2
- assicurazioni, compresa la kasko per le autovetture dei dipendenti (art. 13, comma 3)
- materiale di consumo
- oneri aziendali
- indennità varie dovute al personale
- presidi di protezione dei lavoratori
- adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. Nessun altro compenso spetterà alla ditta aggiudicataria per i servizi di cui al presente appalto oltre quanto definito dal prezzo orario offerto.

## ART. 8 METODOLOGIA DEL SERVIZIO

1. Al Comune di Vercelli, tramite il Settore Politiche Sociali compete l'individuazione degli obiettivi, la direzione generale, il controllo circa il corretto espletamento del servizio e la verifica in merito al raggiungimento degli obiettivi. Quanto sopra nel pieno rispetto e riconoscimento alla ditta aggiudicataria del potere organizzativo e direttivo delle risorse umane e dei mezzi utilizzati, nonché dell'assunzione da parte della medesima del rischio d'impresa.

2. Il Servizio Sociale del Comune individuerà e comunicherà al soggetto aggiudicatario, la tipologia, la durata e la frequenza delle prestazioni che dovranno essere rese a favore di ciascun utente, secondo quanto previsto dai Progetti Assistenziali Individuali (P.A.I.) soggetti a costante monitoraggio per integrazioni, modificazioni e/o aggiornamenti.

3. Il soggetto aggiudicatario, mediante il proprio personale addetto, è responsabile della corretta esecuzione di quanto previsto dai Progetti Assistenziali Individuali. La metodologia di lavoro viene resa operativa dalla ditta coerentemente con le direttive generali disposte dal Servizio Sociale, dal Capitolato e dai Progetti Assistenziali Individualizzati.

Indicativamente si segnalano le fasi di progettazione, sviluppo ed attuazione del Servizio:

a) visita domiciliare all'utente da parte del Servizio Sociale con gli operatori della ditta aggiudicataria;

b) stesura del Progetto Assistenziale Individuale (P.A.I.) da parte del Servizio Sociale con l'operatore della ditta, l'utente e i suoi familiari;

c) attuazione pratica degli interventi previsti da parte dell'operatore dell'aggiudicataria;

d) verifica periodica da parte del Servizio Sociale con comunicazioni alla ditta aggiudicataria di eventuali inadempienze.

4. Il personale adibito allo svolgimento del Servizio dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni e le procedure d'intervento fornite dal responsabile dell'Impresa aggiudicataria per la gestione dell'appalto, fermo restando che questi dovrà seguire le direttive fornite dal Servizio Sociale. In caso di eventuali accertati reclami dell'utente, la stazione appaltante potrà richiedere la pronta sostituzione dell'operatore.

5. Mensilmente il soggetto aggiudicatario trasmetterà prospetto riepilogativo del monte ore effettuato da ogni singolo operatore al referente comunale del Servizio di Assistenza Domiciliare, che provvederà alla verifica di congruità e di coerenza con i piani di lavoro del mese.

6. Periodicamente, di norma ogni tre mesi, la ditta aggiudicataria dovrà formalmente relazionare all'Ente in merito alle attività svolte ed alle criticità emerse nell'ambito dello svolgimento del servizio.

7. Le problematiche che insorgessero durante lo svolgimento dell'attività di assistenza domiciliare, dovranno essere risolte in accordo con il Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli.

8. Gli operatori O.S.S. della ditta aggiudicataria potranno collaborare con altre figure professionali (Educatori - Assistenti Sociali - Animatori - Medici, ecc.) alla predisposizione di un piano di lavoro individualizzato per ogni singolo utente; eseguire lo stesso per le parti di propria competenza e dare informazioni di ritorno al gruppo, tali da riformulare ipotesi di lavoro successive.

9. Il soggetto aggiudicatario, mediante i propri operatori, è responsabile dell'applicazione dei piani di lavoro per quanto di competenza.

## ART. 9

### CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà erogare i servizi e le prestazioni indicate all'art. 5 mediante il seguente personale:

- servizi di cui all'art. 1, lett. a), b) e c): personale in possesso dell'attestato di "Operatore Socio Sanitario" (O.S.S.);



- servizi di all'art. 1, lett. d): personale anche non qualificato (assistenti familiari, adest, ecc...);

selezionato dalla ditta appaltatrice, in possesso di requisiti professionali, attitudinali e morali idonei alla tipologia del servizio.

Tutto il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento, riportante nome e cognome, fotografia del lavoratore e nome della ditta. Gli operatori dell'impresa che effettueranno le prestazioni di cui all'art. 1 lett. a), b) e d) dovranno essere dotati di cellulare di servizio.

2. La ditta, al fine dell'organizzazione del personale e del corretto svolgimento del servizio, è tenuta a designare un Coordinatore e a comunicarne il nominativo al Dirigente del Settore Politiche Sociali all'atto della consegna del servizio. Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni: programmazione, organizzazione e coordinamento del servizio; verifica della congruenza dei risultati rispetto agli obiettivi dei progetti individuali; pronto intervento a fronte di segnalazioni di disfunzioni da parte del committente; raccordo con il Responsabile comunale del Servizio per il buon andamento dell'appalto; informazione, gestione e vigilanza del personale impiegato; supervisione sulla conduzione del servizio da parte degli operatori, collaborazione tecnica con gli assistenti sociali dell'ente, eventuali visite a domicilio con l'assistente sociale referente della zona territoriale. Il Coordinatore rappresenta la ditta aggiudicataria nei confronti del committente e deve disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio alle prescrizioni del presente Capitolato.

La persona designata deve essere in possesso di adeguata esperienza maturata in attività di gestione e programmazione di servizi di assistenza domiciliare.

In considerazione dell'attività da svolgere, il coordinatore dovrà garantire una presenza presso la sede del Settore Politiche Sociali di almeno 20 ore settimanali con presenze giornaliere da lunedì a venerdì, per l'avvio e l'organizzazione ottimale dei servizi coordinando gli interventi degli operatori con quelli del Servizio Sociale dell'Ente ed al fine di consentire un monitoraggio costante ed un controllo efficace sulla gestione del servizio da parte della stazione appaltante.

I costi relativi alla ore di prestazione del coordinatore dovranno essere compresi nei costi di gestione.

3. L'impresa dovrà fornire al Comune di Vercelli, prima dell'avvio del servizio:

- a) elenco nominativo degli operatori corredato dai titoli posseduti e dal curriculum professionale di ognuno, con particolare riferimento al personale che verrà inserito oltre quello già alle dipendenze dell'impresa appaltatrice del servizio fino al 31.12.2013;
- b) riferimenti del coordinatore indicato nell'offerta nell'ambito del progetto tecnico e relativo contratto di lavoro;

4. Al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, favorire il migliore rapporto relazionale tra utente-cliente ed operatore ed una approfondita conoscenza dei casi, il soggetto aggiudicatario assicura la continuità assistenziale in capo all'utenza, riducendo al minimo il turn over.

5. In caso di assenza di uno o più operatori, il soggetto aggiudicatario assicura il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale in possesso di pari qualifica.

6. In caso di sostituzione definitiva dell'operatore, il Settore Politiche Sociali ed il soggetto aggiudicatario concorderanno le modalità della sostituzione e, in casi particolari, la possibilità della compresenza di due operatori in base a quanto stabilito nel P.A.I.

7. In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi, anche su segnalazione dell'utenza,

la ditta aggiudicataria, previa segnalazione del Comune, è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti, entro un tempo massimo di dieci giorni.

8. In caso di sopravvenuta e improrogabile necessità di sostituzione del Coordinatore dei servizi oggetto dell'appalto, l'impresa dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Settore Politiche Sociali, indicando il nuovo Coordinatore ed allegando alla medesima il relativo curriculum professionale.

9. Il Coordinatore, indicato in offerta dall'impresa, disporrà con immediatezza l'impiego del personale in caso di sostituzione e dovrà essere sempre reperibile anche per poter notificare eventuali contestazioni.

10. Il Coordinatore incaricato per la gestione dei servizi oggetto dell'appalto dovrà garantire:

- incontri programmati settimanali o, al bisogno, con l'assistente sociale comunale referente del servizio per la presa in carico dei casi;
- momenti di verifica congiunti sull'andamento del servizio, sotto il profilo della qualità, efficacia, economicità e raggiungimento degli obiettivi con frequenza almeno mensile.

11. Qualora per motivi evidenti quali disservizi e gestione inadeguata, sia sotto il profilo organizzativo che relazionale, il Coordinatore dimostri l'incapacità ad assolvere il proprio compito, la stazione appaltante contesterà il fatto all'impresa e, qualora venga ritenuto motivo sostanziale di una gestione inefficace, ne chiederà la sostituzione immediata.

## ART. 10 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'impresa aggiudicataria deve procedere all'assorbimento nel proprio organico del personale della ditta cessante (vedasi "Informazioni relative all'appalto" di cui all'allegato 1 al presente Capitolato), impiegandolo nell'espletamento dei servizi affidati. Deve altresì assicurare la giusta tutela al personale in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie o aspettativa al momento dell'avvio dell'appalto, garantendo l'assorbimento dello stesso al termine del periodo di assenza.

2. E' fatto obbligo di riconoscere oltre alla continuità lavorativa per i soci ed i dipendenti il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio maturata.

3. A tutto il personale che opera nel servizio oggetto dell'appalto, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, dovrà essere applicato il CCNL di categoria, firmato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale e successivi rinnovi, con riferimento alla qualifica corrispondente ed alle mansioni svolte.

4. L'appaltatore deve fornire al personale addetto ai servizi, in misura adeguata alle prestazioni fornite: guanti, camici, calzature e quanto altro necessario per il sicuro e corretto espletamento delle attività oggetto del servizio.

5. Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

6. In caso di sciopero devono essere garantiti gli interventi programmati, secondo modalità concordate con la stazione appaltante.

7. L'appaltatore dovrà conoscere e rispettare gli obblighi sanciti dal D.P.R. 62 del 16.04.2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dalla legge n. 190 del 06.11.2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione).

## ART. 11 ORARIO DI SERVIZIO

1. Il soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare il Servizio di Assistenza Domiciliare per tutta la settimana (giorni festivi compresi), tra le ore 6 e le ore 22.
2. I servizi tutelari a favore di anziani inseriti presso il Centro Diurno devono essere garantiti su cinque giorni settimanali (da lunedì a venerdì) per un totale di 36 ore settimanali indicativamente così strutturato: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00, giovedì dalle ore 8:00 alle ore 16:00.
3. Le prestazioni di trasporto e colferaggio saranno svolte nei giorni feriali in orari compresi tra le ore 7.00 e le ore 18.00, salvo situazioni urgenti particolari.
4. Per orario di servizio si intende esclusivamente quello svolto dal personale del soggetto aggiudicatario per le prestazioni definite nel precedente art. 1 del presente Capitolato. Viene inoltre riconosciuto, quale orario di servizio, il tempo dedicato alla partecipazione alle riunioni settimanali con il Servizio Sociale per la programmazione delle attività, nonché il tempo necessario agli operatori per il raggiungimento delle varie sedi di servizio successive al primo intervento giornaliero.

## ART. 12 RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il soggetto aggiudicatario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
2. E' fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente, sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile, sia per la parte economica che normativa, senza eccezioni regolamentari interne. Non potranno essere effettuate, sulla busta paga, trattenute improprie ad eccezione di quelle contributive e fiscali.
3. Qualora l'aggiudicataria sia una Cooperativa Sociale, ai lavoratori deve essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali, non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero, il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale). Devono essere inoltre applicati gli istituti normativi che la legge disciplina per le generalità dei lavoratori (TFR, ferie, ecc.).

## ART. 13 TRASPORTO

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire due autovetture, di cui una attrezzata per il trasporto disabili, per il personale operante nei servizi oggetto dell'appalto, da parcheggiare presso la sede Municipale di Vercelli. Sono a carico dell'aggiudicataria tutte le spese afferenti la gestione delle due auto (assicurazione, revisione, manutenzione, pulizia, tagliando, riparazioni, ecc...). La spesa per il rifornimento di carburante necessario a questi automezzi è a carico della stazione appaltante.
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare al proprio personale la possibilità di muoversi sul territorio in modo autonomo, dotandolo di automezzo regolarmente assicurato per RCA, compresi trasportati, con massimale complessivo di almeno € 6.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 per danni a persone ed € 1.000.000,00 per danni a cose nonché per infortunio conducente con massimali di € 1.000.000,00 in caso di morte e di € 1.000.000,00 in caso di invalidità permanente.
3. Nel caso in cui l'operatore utilizzi il proprio mezzo, l'aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese alla stipula di ulteriore polizza "Auto Rischi Diversi" (I/F Kasco ecc.), e infortunio conducente, con i massimali di cui sopra, gli eventuali danni rientranti nella franchigia prevista dalla polizza assicurativa, saranno a totale carico dell'aggiudicataria.
4. Nel caso di utilizzo del proprio mezzo, l'aggiudicataria dovrà garantire all'operatore un rimborso chilometrico effettuato in base alla norma del quinto del costo del carburante, aggiornato trimestralmente secondo le variazioni medie del costo del carburante (si vedano "Informazioni relative all'appalto" di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato).
5. Nel caso di guasto di un automezzo comunale, dedicato al trasporto degli utenti al centro diurno per anziani di Vercelli, la stazione appaltante potrà richiedere, senza oneri aggiuntivi, un automezzo sostitutivo, monovolume da 7/9 posti per un periodo complessivo annuo, anche non continuativo, di 30 giorni.

## ART. 14 SICUREZZA

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni relative all'igiene e sicurezza del lavoro, in particolare dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. La ditta aggiudicataria deve collaborare e coordinarsi con il committente nell'organizzare le proprie attività lavorative tenendo conto delle possibili interferenze e garantire la sicurezza dei propri lavoratori e degli utenti.
3. L'aggiudicataria dovrà fornire al Comune di Vercelli un documento di analisi dei rischi specifici per le mansioni e le attività richieste, delle misure in atto per contenere detti rischi e dei dispositivi individuali di protezione (D.P.I.) utilizzati.
4. L'impresa aggiudicataria deve dotarsi di tutte le attrezzature e D.P.I. necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste per l'espletamento del servizio e fornire al Comune di Vercelli l'elenco specifico dei D.P.I. forniti al proprio personale.

5. L'aggiudicataria nell'affidare ai propri dipendenti i compiti previsti dall'appalto, dovrà tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, dovrà servirsi di personale idoneo, preparato e formato professionalmente.
6. L'aggiudicataria dovrà fornire al Comune di Vercelli l'elenco:
- dei nominativi del datore di lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
  - del nominativo e del numero telefonico del referente al controllo ed alla vigilanza dell'appalto in materia di sicurezza sul lavoro;
  - dei prodotti chimici per la pulizia eventualmente utilizzati (corredati delle schede tecniche e di sicurezza);
  - delle eventuali attrezzature in uso, con dichiarazione che le stesse siano a norma secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
7. L'aggiudicataria, con riferimento alla gestione del servizio presso il Centro Diurno per Anziani, dovrà redigere e trasmettere al Comune di Vercelli, un documento di coordinamento delle attività svolte dai propri operatori ove vengono individuate le possibili interferenze ed indicati i dispositivi e le misure da mettere in atto per l'eliminazione dei rischi.
8. L'aggiudicataria dovrà fare informazione e formazione specifica ai lavoratori inerenti l'attività lavorativa e la normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; i costi della formazione sono a carico della ditta aggiudicataria.

## ART. 15 ASSICURAZIONI

1. La ditta aggiudicataria dovrà soddisfare gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali (INPS-INAIL) per quanto concerne i propri dipendenti, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed alle altre malattie professionali e deve attuare ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
2. La ditta dovrà inoltre fornire all'amministrazione aggiudicante l'elenco nominativo del personale addetto al servizio e la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi assicurativi.
3. L'aggiudicataria è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale.
4. L'aggiudicatario dovrà essere coperto per l'espletamento del Servizio oggetto del contratto da stipulare, da idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera (RCT e RCO) per l'intera durata del servizio, per danni causati anche per dolo o colpa grave del personale che svolgerà il servizio, al Comune di Vercelli, agli utenti e a soggetti terzi, con i seguenti massimali:
- euro 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
  - euro 3.000.000,00 per ogni persona;
  - euro 3.000.000,00 per danneggiamenti a cose e/o animali.

5. Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicataria dovrà fornire idonea documentazione comprovante la stipula delle Assicurazioni di cui al presente articolo con primarie Compagnie di Assicurazioni.
6. Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'aggiudicataria. Le spese e gli oneri di qualsiasi genere che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a titolo di rimborso, saranno dedotte dai crediti dell'impresa appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate.
7. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune di Vercelli.

### **CAPO III - RAPPORTI ECONOMICI**

#### **ART. 16 REVISIONE DEI PREZZI**

1. E' espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi forma di revisione prezzi. I prezzi dei servizi indicati nel contratto sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo il riconoscimento dell'adeguamento Istat a partire dal secondo anno di gestione.
2. Per l'applicazione dell'adeguamento Istat, la stazione appaltante deve adottare apposita determinazione che approvi la percentuale di revisione del prezzo e l'impegno di spesa. In seguito ne verrà data comunicazione all'appaltatore che potrà procedere alla fatturazione con il prezzo orario revisionato. Prima di ciò non è ammessa una diversa fatturazione del prezzo offerto.

#### **ART. 17 PAGAMENTI**

1. Le fatture devono essere emesse mensilmente, specificando il numero delle ore di lavoro prestate ed essere suddivise per le diverse tipologie di utenti destinatari, secondo le indicazioni date dal referente del Settore Politiche Sociali.
2. L'impresa, entro la prima settimana del mese successivo alla fornitura, prima dell'emissione delle fatture, deve inviare al Settore Politiche Sociali il prospetto mensile delle ore effettuate per consentire i relativi controlli.
3. Il Comune di Vercelli corrisponderà all'aggiudicataria il corrispettivo delle prestazioni rese, su presentazione di regolare fattura mensile il cui importo sarà determinato moltiplicando il prezzo orario, offerto in fase di gara, per le ore di prestazione mensili effettuate.
4. Il prezzo orario è comprensivo di tutti i costi connessi alla erogazione delle prestazioni, quali ad esempio spese auto, materiali igienico-sanitari, vestiario, modulistica e cancelleria, oltre al coordinamento del servizio oggetto dell'appalto da parte del responsabile incaricato dall'impresa e qualsiasi altro onere connesso alla gestione dell'appalto, come descritto al presente capitolato.

5. Le predette fatture, previo controllo e liquidazione favorevole da parte del Settore Politiche Sociali saranno poste in pagamento entro trenta giorni dalla data di registrazione, sempre che, entro tale termine non siano state accertate difformità o vizi relativamente ai servizi forniti rispetto alle clausole indicate nel presente Capitolato.

6. In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie o interessi, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

7. Ai sensi della Legge 136/2010 i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato appositamente comunicato dall'appaltatore e riporteranno il codice CIG che identifica la procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni fattura dovrà essere intestata al Comune di Vercelli – Settore Politiche Sociali – Piazza Municipio, 9 – 13100 Vercelli – P. IVA 00355580028.

## **CAPO IV - VARIE**

### **ART. 18**

#### **VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO**

1. Competono al Comune, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei, la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente.

2. L'aggiudicataria è tenuta ad assicurare ai referenti del Comune incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

### **ART. 19**

#### **SUBAPPALTO**

1. E' fatto divieto di cedere, anche parzialmente, il contratto e subappaltare il servizio. Il servizio appaltato dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, con il proprio personale, mediante la propria organizzazione, nonché a proprio rischio.

2. Ogni violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'immediata risoluzione del contratto stesso, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento danni.

### **ART. 20**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il presente appalto potrà essere risolto in qualsiasi momento da parte dell'Amministrazione Comunale, con preavviso di 15 giorni da darsi a mezzo di raccomandata, a fronte di eventuali violazioni contrattuali specificate e alla seconda diffida formalmente notificata. Inoltre, il Comune ha diritto di promuovere, nelle forme di Legge, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in applicazione dell'art. 135 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di retribuzione del personale operante per l'appalto e per gli altri obblighi previdenziali ed assicurativi;

- per manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto, con cumulo di sanzioni come specificato all'art. 21 del presente Capitolato d'appalto;
- per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- per valutazione negativa della gestione dei servizi oggetto dell'appalto come specificato all'art. 3, comma 4, del presente Capitolato;
- per mancato deposito di copia della polizza assicurativa di cui all'art. 15, comma 4, prima della stipula del contratto d'appalto;
- per mancato assolvimento di quanto previsto dall'art. 13, in particolare delle polizze assicurative RCA, infortunio conducente e Kasko;
- per mancata costituzione della cauzione definitiva secondo quanto previsto dal successivo art. 23.

## ART. 21 SANZIONI

1. L'aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato. Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, essa è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione.

Per le situazioni in elenco, e non a titolo esaustivo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi applicando le seguenti penalità:

- a) da euro 100,00 ad euro 500,00 per disservizi lievi causati da cattiva organizzazione o gestione del personale (es. ritardi nelle sostituzioni che comunque non pregiudichino la regolare esecuzione dei servizi per bisogni primari, ecc...);
- b) da euro 600,00 ad euro 800,00 per disservizi di media gravità causati da cattiva organizzazione o gestione del personale (es. mancata sostituzione che provochi ritardi nell'esecuzione di prestazioni per bisogni primari o la non esecuzione di altre tipologie di prestazioni);
- c) da euro 900,00 ad euro 1.500,00 per disservizi gravi causati da cattiva organizzazione o gestione del personale (es. mancata sostituzione di personale che determini la mancata prestazione verso utenti con programmi di intervento di rilievo per bisogni primari, ecc...);
- d) da euro 500,00 ad euro 1.000,00 per assenze del coordinatore dei servizi incaricato per il presente appalto o suo supplente;
- e) euro 1.000,00 per mancata formazione del personale nel corso di un anno;
- f) euro 1.000,00 per mancata supervisione per periodi superiori ai tre mesi;
- g) da euro 800,00 ad euro 2.000,00 per disservizi arrecati dal coordinatore dei servizi oggetto dell'appalto, in relazione alla gravità degli stessi con riferimento a carenze sul piano organizzativo (mancata comunicazione al Servizio Sociale di fatti rilevanti concernenti gli utenti e i servizi, mancata attuazione delle indicazioni fornite dal Servizio Sociale Comunale in merito al P.A.I., inefficienza del lavoro di coordinamento del personale e delle sostituzioni).

2. Per il reiterarsi di problematiche, descritte nelle situazioni di cui al comma 1 del presente articolo verrà applicata la sanzione nell'alea sopra prevista, maggiorata del 10 per cento, e per ogni sanzione successiva sarà incrementata progressivamente di un ulteriore 10 per cento.

3. L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, trasmessa via fax, a cui la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.



4. Il provvedimento della sanzione è assunto dal Direttore del Settore Politiche Sociali e si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria.
5. Se l'appaltatore dimostra in modo certo e oggettivo di aver adoperato tutti i mezzi e le risorse a sua disposizione per risolvere il problema sopravvenuto ma che non è stato comunque possibile risolverlo, l'Amministrazione Comunale sospende l'azione di rivalsa.
6. Per cumulo di infrazioni, di particolare rilevanza e gravità, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

## ART. 22 CAUZIONE PROVVISORIA

1. Per la partecipazione alla gara è richiesta, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta secondo le forme e le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui l'impresa concorrente documenti il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
3. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ed anche l'operatività della garanzia entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante.
4. Il concorrente deve produrre nell'offerta l'impegno di un fideiussore a rilasciare la polizza fideiussoria, in caso di aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. La fideiussione bancaria o assicurativa deve avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione dell'offerta. Può essere fatta espressa richiesta, da parte della stazione appaltante nel corso della procedura di esperimento della gara, di rinnovo della garanzia, nel caso in cui non sia intervenuta l'aggiudicazione.
5. La garanzia provvisoria viene svincolata all'atto della comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e, comunque, entro trenta giorni dalla stessa.
6. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

## ART. 23 CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l'aggiudicataria è tenuta all'atto della firma del contratto a versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto, fermo restando quanto indicato dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, che prevede, in caso di ribasso superiore al 10 per cento, l'aumento della garanzia di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10 per cento e, nel caso di ribasso superiore al 20 per cento l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui l'impresa aggiudicataria documenti il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni dalla richiesta della stazione appaltante.
4. La cauzione, controfirmata dal legale rappresentante, potrà essere prestata con idonea fideiussione rilasciata da primaria Società Assicuratrice o da Istituto bancario e sarà restituita al termine del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto.
5. L'aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
6. La fideiussione o polizza definitiva dovrà avere efficacia fino a dodici mesi dopo il termine del contratto, a garanzia di quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 10.09.2003 n. 276.
7. In caso di proroga del contratto, la stessa sarà subordinata alla presentazione da parte dell'appaltatore di una ulteriore fideiussione per il corrispondente periodo.
8. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Vercelli, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### ART. 24 TUTELA DELLA PRIVACY

1. E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria ed al personale della stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". In particolare ai fini di cui all'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 l'impresa aggiudicataria assume la qualifica di responsabile del trattamento.
2. L'impresa aggiudicataria, in particolare, in considerazione del fatto che tra i dati trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto ci sono dati personali anche sensibili, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della suddetta normativa, nonché ad attuare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei medesimi e ad integrarle nelle procedure già in essere.
3. L'aggiudicataria si impegna, altresì, a relazionare periodicamente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate, nonché ad informare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di rischio.
4. La ditta aggiudicataria consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

ART. 25  
SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO  
DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. Sono ad esclusivo carico dell'aggiudicataria tutte indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che non sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

2. La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D. Lgs. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, è tenuta a rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

ART. 26  
CONTROVERSIE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del Servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente in via esclusiva è quello di Vercelli.

ART. 27  
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

**“Informazioni relative all’appalto”**

Dati informativi in riferimento all’art. 10, comma 1, del Capitolato.

Il numero indicativo di dipendenti in servizio alle dipendenze dell’attuale ditta appaltatrice (Soc. Coop. Nuova Assistenza, Via del Gazzurlo, 2 di Novara), impiegati nei servizi di assistenza domiciliare per il Comune di Vercelli e Comuni Convenzionati, è:

- 26 unità a tempo pieno;
- 18 unità a tempo parziale;
- 04 unità in congedo.

Dati informativi in riferimento all’art. 13, comma 4, del Capitolato.

Percorrenze indicative annue effettuate dagli operatori con propri automezzi:

ANNO 2011: 333000 km

ANNO 2012: 293000 km